

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



La redemptio captivorum: spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna

Nella letteratura giuridica il tema della *redemptio captivorum* si intreccia con la analisi delle cause che hanno indotto la situazione di prigionia e, soprattutto in Età moderna è presente, e talora prevalente, il rapporto con le situazioni di guerra.

Si tratta, evidentemente, di nuove gerarchie di valori legate alle realtà politiche rappresentate dagli stati assoluti, tese ad espandersi sulla terra e sul mare, e non è casuale che, proprio in questo stesso periodo, si teorizzi in maniera scientifica un rinnovato diritto internazionale.

Un repertorio settecentesco, per richiamare tale letteratura, affianca alla voce *Captivi*, come parola connessa, *Captivitas in bello*, e, per marcare un distacco dalle tradizioni più antiche, ricorda l'esistenza di una *Dissertatio* sul tema¹. Nello stesso elenco è compresa, peraltro, un'opera spagnola (edita a Madrid nel 1610), che apre uno spiraglio su altre realtà collegate al tema della prigionia ed al mondo religioso: l'Autore è Perez de Lara e il volume si intitola *De anniversariis et capellanis, ubi de annuo relicto pro Virginius maritandis, captivis redimendis et cetera*².

È un richiamo diretto all'opera caritativa nei confronti di soggetti particolarmente deboli e bisognosi di assistenza e ci riporta ad una tradizione della scienza canonistica che, in ossequio agli insegnamenti della Chiesa, sceglie, per commentare il fenomeno della prigionia, una chiave molto differente dalle elaborazioni in tema dei giuristi civilisti.

* Pubbl. in *Corsari e riscatto dei captivi. Garanzia notarile tra le due sponde del Mediterraneo*, Atti del Convegno di studi storici, Marsala, 4 ottobre 2008, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2010 (Consiglio Nazionale del Notariato, Studi storici sul notariato italiano, 14), pp. 197-210.

¹ IO. PETR. DE LUDEWIG, *Dissertatio de differentiis iuris romani et germanici in re militari, praesertim captivorum*, Halae MDCCXXI e MDCCXXXIX, citato da M. LIPENIUS, *Bibliotheca realis iuridica*, I, Leipzig MDCCLVII (rist. Hildesheim-New York 1970), p. 186.

² *Ibidem*.

I civilisti, nelle glosse e nei primi trattati sulle società, toccano il problema della prigionia pressoché esclusivamente in relazione agli obblighi di partecipazione al riscatto, che possono coinvolgere le doti delle mogli ed i patrimoni dei figli, mentre i canonisti pongono in collegamento questi temi con il commercio con gli infedeli, la pirateria e la guerra di corsa³.

Nelle opere della scienza giuridica medievale e moderna, quindi, con le problematiche legate alla guerra si intersecano quelle del commercio marittimo, della pirateria, delle discriminazioni religiose. Mi soffermerò soprattutto su due grandi giuristi, uno trecentesco – Baldo degli Ubaldi (che essendo sia canonista che civilista consente di richiamare entrambe le tradizioni scientifiche) – ed uno seicentesco – il cardinal Giovan Battista De Luca – che mi sembra che abbiano efficacemente compendiato le problematiche a lungo dibattute a proposito della prigionia.

Baldo in due *consilia* si pone il problema delle conseguenze del riscatto in campo civile e, nel primo testo discute il caso di tre fratelli « omnium bonorum socii et commilitones: uno di essi fuit captus et de communi patrimonio redemptus ». Per inquadrare giuridicamente e risolvere giudizialmente tale fattispecie Baldo ritiene necessaria la contemporanea presenza di due presupposti: la organizzazione societaria del nucleo familiare – « ratione societatis, quia socii erant ... omnium bonorum » – e il coinvolgimento in un *licitum bellum*, cioè in un conflitto conforme ai principi di giustizia: « Porro si esset licitum bellum, non haberet dubitationem iuris vel facti, valeret plene absque dubio ut plene notat Innocentium »⁴.

La citazione tratta dall'opera di Innocenzo IV, illustre giurista e pontefice del XIII secolo, serve certo a richiamare le posizioni della Chiesa su un tema delicato come la 'guerra giusta'⁵, ma l'abilità del consulente si nota soprattutto nell'aver costruito un collegamento tra un principio etico ed un percorso dottrinale che tende soprattutto ad una chiara determinazione dei profili della responsabilità patrimoniale comune.

³ Per un quadro generale si veda, da ultimo, S. DI NOTO, *Il diritto di pirateria nel diritto comune*, in « Studi Parmensi », XXV (1979), pp. 187-231 e XXIX (1981), pp. 165-203. Per i rapporti con alcune forme di assicurazione si veda G.S. PENE VIDARI, *Assicurazione e sequestri di persona Note storiche*, in « Clio », XIX (1983), pp. 177-187.

⁴ BALDI UBALDI *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis MDLXXV (rist. Torino 1970), I, cons. 41, c. 15r.

⁵ Si veda, da ultimo E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso Medioevo*, Roma 1995, p. 433.

Lo stesso autore torna su questi temi in un altro *consilium* ove sostiene che la soluzione basata sulla solidarietà debba estendersi a tutto il gruppo familiare anche per le eventualità riportabili al caso fortuito: nell'ipotesi che un soggetto venga catturato e che si riscatti, tutti i soci devono partecipare al pagamento⁶.

Il giurista eccettua il caso del dolo del prigioniero o quello di un danno personale che non possa riportarsi alla ragione sociale, ma prosegue che l'obbligo di solidarietà è indiscusso quando la cattura avvenga in un momento in cui il soggetto svolgesse una attività sociale, lavorando, ad esempio, in un terreno comune: « si contingeret ratione societatis, quia fuit captus, dum laboraret agrum communem, tunc deberet conferri ».

Nel ricercare una soluzione diventa, quindi, discriminante il comportamento doloso o colposo del protagonista. Un altro famoso consulente, il Tartagni, nel Quattrocento, a proposito di un riscatto pagato da un fratello, precisava che qualora consti la responsabilità del prigioniero che si sia, ad esempio, addentrato sconsideratamente in un territorio pericoloso, il danno deve essere completamente a lui addossato ed il fratello che abbia pagato il riscatto, deve essere rimborsato poiché non si è trattato di una liberalità: « non praesumitur voluisse donare »⁷.

Sono tematiche che diventano classiche nelle trattazioni di diritto societario, soprattutto in riferimento alla società fraterna. Così Pietro degli Ubaldi, nella seconda metà del Trecento, sintetizza efficacemente la netta separazione tra le azioni dolose o colpose individuali e le responsabilità collettive derivanti dall'operare nell'interesse comune in regime di *societas omnium bonorum*:

⁶ BALDI UBALDI *Consiliorum sive responsorum* cit., V, cons. 172, c. 46 v.: « ... restat declamare de damno dato casu fortuito. Et dico quod si essent socii in omnibus, tale damnum est comune, licet contingat in personam unius sociorum tantum: ut quia capitur ab hostibus, et redemit se. Nam debet redimi de comuni. Item damnum quod contigit in persona, non in societate, nec occasione societatis, non debet communicari, sed si contingeret ratione societatis, quia fuit captus, dum laboraret agrum communem, tunc deberet conferri ... ».

⁷ A. TARTAGNI, *Consiliorum Liber primus*, Venetiis MDXC, p. 83. « ... quo ad id, de quo dubitatur circa summam 40. ducat. Quos solvi oportuit pro redimendo Georgium ab hostibus. Dico quod si Georgius fuit captus sua culpa ... quia non debuit ad locum illum periculosum se conferre ... propterea si captus fuit debet credere hoc ad damnum ipsius tantum Georgii propter culpam suam ... Et posito quod Ioannes solverit dictos 40. Ducatos, non praesumitur voluisse donare, cum ipse Georgius habeat bona sufficientia, ex quibus hoc fieri poterat, quae tunc erant in gubernatione dicti Ioannis ... ».

« quaero unus ex sociis fuit captus, aliquid solvit pro redemptione personae suae. An debeat de societate deducere? Respondeo: aut est contracta societas certae negotiationis et pro exercendo quo ad illam societatem pertinebat, quas quidem fertuit, et inopinato captus est: tunc illud imputatur societati: alias non: ... Sed si essent socii omnium bonorum tunc damnum est commune, nisi propter proprium maleficium socius sit damnatus ... »⁸.

Quella dei canonisti, è una tradizione scientifica che inizia nel Medioevo, dalle decretali e dalle glosse, per continuare, come vedremo dalle testimonianze del cardinal De Luca, con la giurisprudenza dei grandi tribunali dell'Età moderna.

Baldo ha citato Innocenzo IV, pontefice e giurista vissuto nella prima metà del XIII secolo, il quale, nel commentare una decretale, si mostra molto tollerante nel consentire che, per redimere un prigioniero cristiano, si possano ignorare precisi divieti commerciali sanciti dalla Chiesa⁹. Dice, infatti, Innocenzo IV, « pro causa redemptionis licet aliqua portare etiam ea quae vetita essent »¹⁰. È necessario, a suo parere, aprire dei canali di recipro-

⁸ PETRI DE UBALDIS *Tractatus docti et insignes de duobus fratribus et aliis sociis*, Lugduni MDL, p. 87. Nello stesso senso H. FELICII, *Tractatus de societate*, Venetiis MDCX, p. 161: « ... si unus ex sociis captus fuerit a pyratis, a bannitis, et ab hostibus ceteris, quod expensae omnes pro eo redimendo, et recuperando de communi fieri debet, dummodo eius culpa non fuerit captus ... »; B. MICHALORII, *Tractatus de fratribus*, Genevae MDCLXV, p. 140: « Captus etiam ab hostibus debet redimi communibus expensis leg. Cum duobus. §. Quidam sagariam, ff. pro soc. ubi dicitur, quod si unus ex sociis incidat in latrones, a quibus se redimere coactus sit damnum debet esse commune ... Id tamen omnes limitant, si quis eius culpa fuerit captus, prout de eo, qui ad loca periculosa se contulit ... Eandem distinctionem facit Bal. ... ubi quaerens, an in bello captus ab hostibus debeat redimi de communibus pecuniis, dicit, quod sic, si bellum fuerit iustum, secus si iniustum, in bello enim iniusto posset considerari culpa socii, qui ad iniustum bellum se conferre non debebat ». Se non ci sia una *societas omnium bonorum* non scatta la solidarietà e il prigioniero deve rispondere con il proprio patrimonio. L'unica eccezione prevista « ... contrarium dicendum sit in patre redimente filium, qui intuitu pietatis id fecisse praesumitur ». Si veda anche I. MENOCHII, *Consiliorum sive responsorum ... Liber Octavus*, Venetiis MDCIX, p. 246, « ... si unus fratrum et sociorum sua culpa captus fuit ab hostibus, et ab eis redemptus ab aliis fratribus pretio, illud pretium debet imputari in portionem ipsius redempti, non autem debet esse commune damnum et communis impensa, ex quo culpa ipsius redempti accedit ... ».

⁹ A. MELLONI, *Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della cristianità come regimen unius personae*, Genova 1990; V. PIERGIOVANNI, *Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, 2, *Da Federico I a Federico II – Die Anfänge des öffentlichen Rechts*, 2, *Von Friedrich Barbarossa zu Frierich II.*, a cura di G. DILCHER - D. QUAGLIONI, Bologna-Berlin 2007, pp. 195-222.

¹⁰ INNOCENTII QUARTI *Super Libros Quinque Decretalium*, Francofurti ad Moenum MDLXX, c. 505 v.: « pro causa redemptionis licet aliqua portare etiam ea quae vetita essent,

ca collaborazione, ed occorre valutare, volta a volta, la tipologia dei rapporti individuali, delle obbligazioni assunte e delle situazioni pericolose in cui i soggetti hanno dovuto compiere delle scelte. Il concetto è ripreso anche da Baldo, il quale ricorda che può verificarsi il caso di impegni individuali di cui valutare la obbligatorietà: « *captivus licentiatuſ ab hoſte, non tenetur reverti ad ipſum, niſi aliud probetur actum inter eoſ* »¹¹.

Il teſto canonico di riferimento è una decretale di Gregorio VII del 1079 che, come eſempio, riporta proprio il caſo della prigionia di un veſcovo, che *capiatur mala captione*: anche in tale circottaſtanza rimane fermo per i veſcovi il giuramento di rimanere fedeli al papa ed alla Chiesa, *ab hac hora in antea*, anche in ſituazioni difficili¹².

È intereſſante notare che per dare maggiore autorevolezza all'obbligo giurato dei veſcovi Baldo, commentando l'eſpreſſione *ad hoſas* contenuta nel teſto gregoriano, riporti la tradizione della forza e della certezza dei documenti pubblici redatti ſecondo il coſtume e la forma del diritto notarile: « *Hoſa, arg. Quod in publiciſ iſtrumentis debeat apponi hoſa, quod eſt verum, ſi expedit ſcire hoſam ... aliaſ ſufficit apponere diem* »¹³.

Sembra quaſi che il giuriſta approfitti dello ſpunto leſſicale per richiamare l'eſiſtenza di altre problematiche meno legate all'univerſo delle teorie e concernenti la pratica.

Sono proprio i riſcontri concreti dei rapporti quotidiani, le queſtioni di fatto più che di diritto, in tema di guerra commerciale e diſcriminatione re-

non tamen poſſunt pyraticeſ contra Chriſtianoſ exercere, quia ſine peccato fieri non poſſet, ſed ligna et arma eiſ portare pro redemptione licet, quia licet per ea poſſint offendi Chriſtiani, tamen non eſt directo contra eoſ: nam et ſi directo contra Chriſtianoſ venderet, et in articulo quando, ſcilicet exerceretur contra Chriſtianoſ, incideret in canonem. Alii tamen dicunt, quod arma et ligna et alia ſpecialiter eiſ prohibita etiam pro redemptione non licet eiſ vendere ... ». È una poſizione accolta dalla dottrina, come ripresa in ANTONII A BUTRIO *In Librum Quintum Decretalium Commentarii*, Venetiſ MDLXXVIII (riſt. Torino 1967), p. 390: « *Pro redimendo captivoſ licet ire Alexandriam iurantiſ quod nil deferent ſubſidij: ... Tene cum Innocentio et Hoſtieneſ Quaſi neceſſitaſ illoſ excuſet a poena ...* ».

¹¹ BALDI *Commentaria ſuper Decretalibuſ*, Lugduni MDLI, c. 299 v.

¹² X.II.24.4 in *Corpus Iuriſ Canonici*, II, *Decretalium Collectioneſ*, a cura di AE. FRIEDBERG, Leipzig 1879 (riſt. Graz 1959), p. 360: ſi tratta di un teſto tratto dai Regiſtri di Gregorio VII (1079) che nel ſommario afferma: « *Ponitur forma iuramenti ſeptem capitula continenſ, ſecundum quam iurant Papae epiſcopi; ſed hodie omneſ recipienteſ dignitatem a Papa ſibi iurant* ».

¹³ BALDI *Commentaria ſuper Decretalibuſ* cit., c. 299 v.

ligiosa, che hanno consentito, nel XVII secolo, al cardinal De Luca di proporre acute soluzioni a problemi legati al fenomeno della pirateria e della guerra di corsa, alcune formalizzate davanti a un grande tribunale quale è la Rota romana. Questa ha emanato, infatti, sentenze attinenti a soggetti cattolici e scismatici che hanno contatti commerciali con gli infedeli¹⁴.

La linea già tracciata da Innocenzo IV, sopra ricordata, ed una maggiore tolleranza e carità verso i prigionieri da redimere, emerge con forza in un parere che il cardinal De Luca ha offerto al Senato di Genova: si tratta anche di un bel saggio di interpretazione evolutiva dei principi del diritto.

Il fatto ruota intorno al testamento di Nicola Raggio che, secondo la prassi genovese, chiede agli amministratori di distribuire i frutti futuri delle rendite dei titoli del Banco di San Giorgio «partim in subventionem ac elemosynam pauperum, inter quos eius propinquos praeferri voluit, et partim pro subsidio dotali puellarum ...»¹⁵. Il caso volle che *Jacobus*, un suo parente, «navigando de loco ad locum, in Turcarum servitutum incidisset». La preda è nobile e ricca ed i sequestratori pretendono un consistente riscatto. Il prigioniero chiede, per tornare libero, di utilizzare le risorse di quel lascito, ma gli amministratori si oppongono sostenendo che sarebbe una distrazione di fondi a cui altri familiari del testatore, veramente poveri, potrebbero ambire. Iacopo, invece, avrebbe la possibilità di fare tranquillamente ricorso alle sue personali ricchezze.

De Luca, richiesto di un parere *pro veritate* decide di prendere le mosse dalla *materia probationis paupertatis* che si qualifica come una questione di fatto piuttosto che di diritto, derivando da presupposti oggettivi e soggettivi ogni volta differenti, con la conseguente difficoltà di uniformarla e formalizzarla in un principio generale: «non de facili recipiens regulam generalem

¹⁴ Si veda V. PIERGIOVANNI, *Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990 (Biblioteca della « Rivista di storia del diritto italiano », 30), pp. 591-603. Relazione letta al Congresso Internazionale « A Member of Another Religion in Religious Law », Jerusalem-Haifa, 27-30 aprile 1987.

¹⁵ J.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, XIV, Venetiis MDCCLIX, pp. 209-211, Disc. XIX: « Januensis elemosynae vel subventionis pro Iacobo Raggio - Responsum in forma supplicis libelli apud Senatum Reipublicae - Ac elemosynae ac subventiones, quae ex iudicio testatoris, vel ex alia dispositione, in certos usus erogari debent, erogari valeant, ac debeant in alios usus majoris pietatis, et indulgentiae, et praesertim in redemptionem existentium in captivitate infidelium? Et generaliter de modo distribuendi elemosynas, et quanam dicantur pauperes ».

seu uniformem ». Nel caso specifico un dato di fatto decisivo discende dal dettato testamentario che fa venire meno la necessità di provare *de jure* la povertà. Elemento determinante a favore del richiedente è la volontà del testatore di favorire i propri parenti rispetto agli estranei, che ha la conseguenza giuridica «*de jure subintelligendum veniret quondam iuxta bene ordinatam charitatem, elemosina potius coniunctis, quam extraneis erogando est*».

De Luca si attesta sul confine teologico piuttosto che sui concetti giuridici per quanto riguarda un ben ordinato esercizio della carità nella erogazione delle elemosine, ma da queste dottrine trae elementi per forzare il dettato testamentario che parla di prevalenza per i parenti del defunto e per i poveri nella utilizzazione delle risorse: *motivum pietatis adaptable est* e si può parlare di *opus pium*.

La prima motivazione che lo spinge a scegliere scende subito dai principi alla situazione di fatto: siamo di fronte ad una *necessitas*, cioè la prigionia presso nemici ed infedeli induce alla commiserazione e all'intervento:

«... Dicebam ... quod non esset dubitandum quoniam nulla datur necessitas, vel pietas maior, quam ista redemptio captivorum apud barbaros hostes et infideles».

È infatti diverso essere poveri e trovare assistenza e carità quando si vive tra persone che professano la stessa religione cattolica, o trovarsi tra gli infedeli ove la prigionia si accompagna a condizioni di estrema povertà e viene meno il «*solatium charitatis quod inter fideles habetur*». Decisivo come spinta all'intervento è, peraltro, un ulteriore e ben maggiore pericolo che minaccia il fedele, cioè la possibilità che disumane condizioni di vita e la carenza di supporti spirituali lo allontanino dalla fede cristiana:

«Atque ultra maximam corporis afflictionem, quae ab asperissimo servitutis iugo resultat, longa maior, quam illa, quam sola paupertas causat, viget etiam periculum animae ob scandalosam infidelium conversationem, ac privationem subsidiorum spiritualium, unde propterea subest apostasiae periculum ...».

Con queste riflessioni e la affermazione della centralità del *periculum animae* il canonista è tornato a richiamare le tematiche che realmente interessano la Chiesa ed il suo diritto: come già aveva sostenuto Innocenzo IV, occorre facilitare le operazioni di riscatto anche se si rischi sia di forzare i principi, sia di andare incontro a sacrifici economici, sia, infine, come in questo caso, di interpretare evolutivamente documenti fondamentali per la certezza dei rapporti giuridici, quali sono i testamenti.

Le ragioni di una solidarietà spirituale che prevale e condiziona i problemi materiali induce quasi naturalmente ad allargare la casistica e moltiplicare i mezzi di intervento. A tale proposito sono suggestive le osservazioni di un altro insigne giurista seicentesco, il cardinale Domenico Toschi che, nelle sue *Conclusiones Iuris*, opera un suggestivo accostamento tra la maternità spirituale della Chiesa verso i suoi fedeli e quella naturale che induce la madre a superare le proibizioni di alienazione dotale per liberare il figlio prigioniero. Toschi afferma:

«Redemptio captivorum pia causa est; et ideo sicut Ecclesia tamquam mater spiritualia frangit, et alienat vasa sacra, ut redimat filios spirituales, ita etiam mater prohibita alienare dotem potest alienare pro redemptione filii captivi ... Et regula est, quod iura relaxentur favore redemptionis captivorum »¹⁶.

A suo parere, quindi, la liberazione dei prigionieri è causa di giustificazione per la non ottemperanza ad altre norme e principi. Così come la Chiesa è disposta a vendere preziosi oggetti sacri e la moglie a impegnare la dote; si dà valore a donazioni non perfette e ad atti invalidi altrimenti dei minori: l'equiparazione è al diritto agli alimenti per persone deboli e bisognose « quia eadem est ratio pietatis ».

La prigionia e la schiavitù sono generatori di problemi che il giurista deve porsi, come fa il giurista genovese seicentesco Carlo Targa nelle sue *Ponderazioni*¹⁷:

«Chionque naviga è subordinato a Schiavitudine, quale, *citra mortem*, è il maggior infortunio contingibile ad una persona: perciò non è fuor di proposito trattarne alquanto in questo luogo, in riguardo, non solo a chi inciampa in tal infortunio per la forma di riscattarsi, ma anchora come contenersi chi ne depreda de inimici. ... Convien in questo luogo trattar brevemente se quelli Cristiani che son attualmente schiavi in potere de Turchi possino far contratti, et ultime volontà che habbin ad eseguirsi in Christianità; et in quanto appartien a contratti regolarmente si ha da dire che non essendo essi liberi, e dovendo il contratto esser fatto con assoluta libertà perchè né men si : sostien alcun, fatto da alcun carcerato in le carceri, o per timor di carcere ingiusta, molto meno chi si ritrova incatenato in schiavitudine sotto il dominio altrui. Toccante poi a testamenti, se ben pare materia più favorevole, però la legge comune gli proibisce espressamente; e

¹⁶ D. TUSCHI, *Practicarum Conclusionum Iuris in omni foro frequentiorum*, Lugduni MDCLXI, I, *concl.* 64., p. 366.

¹⁷ C. TARGA, *Ponderazioni sopra la contrattazione marittima*, Genova MDCXCII, pp. 380-384.

laonde venendo il caso di simili contratti, massime se fossero fatti a conteplatione di ritrovare ripiego alla sua liberazione, ovvero di ultima volontà, la cautela è di supplicare il Prencipe ... che si degni farne comprovatione, ordinando si essequisca ... Finalmente essendo atto di pietà grande il redimer da mani de Turchi un disgratiato Christiano schiavo; se il redimente havesse per tal causa speso cosa alcuna, e non venisse sodisfatto, non può però subentrar talmente nelle ragioni di quello da cui riscatta, che possi tener il redento come lo tenea quello, prima del riscatto in suo assoluto potere *iure pignoris* sin che supplisca al debito; ma deve agire giudicialmente contra la persona, e beni fin che sia sodisfatto compitamente ».

Il testo di Targa mostra come il giurista riesca a recuperare forme di solidarietà e di reciproca assistenza, superando, in questi casi, anche tradizioni e comportamenti scientifici e pratici difformi.

La scienza giuridica è commentatrice di un diritto ormai comune ma, in questa tipologia casistica di notevole impatto umano e spirituale, accetta di fare prevalere le ragioni della solidarietà e della difesa della fede cristiana. È un modo per riallacciarsi ad una importante tradizione di pensiero cristiano. Già sant'Agostino, ragionando sulla massima *distingue tempora et salvabis iura* invitava a riflettere sulla mutevolezza nel tempo dei giudizi morali e giuridici derivanti da ogni valutazione dei comportamenti individuali e collettivi¹⁸.

Lo stesso De Luca, in un altro testo in tema di guerra di corsa, riconosce che i grandi mutamenti politici, *legum et morum immutatio*, avvenuti nel mondo occidentale, obbligano a prendere le mosse da una realtà effettuale che non è più monolitica come l'Impero romano. La pirateria rimane la risposta di un mondo marginale che attraverso essa cresce e prospera ed implica un circuito di scambio che assume la caratteristica di un commercio: chi si arricchisce con essa si ritiene affrancato dal rispetto, anche solo formale, delle regole del diritto delle genti¹⁹. De Luca cerca fondamenti nuovi e diversi nelle legislazioni nazionali a lui coeve, che gli consentono di porre in evidenza che gli stati, e non gli individui, sono i soggetti che determinano i modelli di comportamento e le modalità giuridiche regolatrici del commercio. Egli individua, infatti, un bersaglio polemico in alcuni storici ed eruditi come Ugo Grozio che, con stile accademico e non giuridico, discettano *de*

¹⁸ AUGUSTINUS, *De doctrina christiana*, 3.18.26, a cura di M. SIMONETTI, Milano 1994.

¹⁹ V. PIERGIOVANNI, *Guerra commerciale* cit., p. 596. Sulle caratteristiche economiche del fenomeno si veda *Le commerce des captifs. Les intermédiaires dans l'échange et le rachat des prisonniers en Méditerranée, 15.-18. siècle*, a cura di W. KAISER, Roma 2008.

iure vel ratione belli, e negano ai principi il diritto di impedire i commerci e di compiere rappsaglie e prede, quasi che la libertà di navigazione proceda dal diritto naturale, a cui i sovrani non possono derogare. De Luca non riesce a prevedere, legato a dimensioni i cui confini non oltrepassano il Mediterraneo, che proprio le astratte e sognanti esercitazioni accademiche di giuristi come Grozio saranno il campo di azione delle idee che apriranno per la scienza giuridica una nuova stagione nei rapporti internazionali e nel diritto che essi producono.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo